



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. 5808/23.18.01

Roma, 29 febbraio 2012

**OGGETTO: Conversione di patenti di guida. ECUADOR.**

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota prot. n. MAE00108422012-01-16 del 16.01.2012, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador in materia di conversione di patenti di guida entra in vigore il 12/03/2012.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all.1) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane. L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti in data 12/03/2017.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta del 12/03/2012, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ecuadoriane alle categorie di patenti italiane.

All'Accordo sono allegate le fotocopie dei facsimile delle patenti ecuadoriane valide ai fini della conversione, individuate peraltro nell'elenco modelli di patenti di guida.

In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, codesti Uffici, dopo aver ricevuto l'istanza di conversione, inviano tramite fax (digitare il n. 0059322525816, dopo aver ascoltato una risposta registrata - in spagnolo - comporre il n. 330) una richiesta di "Attestazione" della patente di guida ecuadoriana, avvalendosi del modello bilingue allegato all'Accordo, contraddistinto con il n. 2. Si raccomanda di annotare con estrema chiarezza, in alto a sinistra nello spazio riservato al mittente, il numero di fax a cui si intende ricevere la lettera di risposta. L'Autorità ecuadoriana comunica le informazioni richieste utilizzando il modello bilingue allegato all'Accordo, contraddistinto con il n. 2bis.

Si fa rilevare che qualora sussistano ulteriori dubbi, anche a seguito dell'acquisizione della predetta "Attestazione", gli Uffici della Motorizzazione, prima di procedere alla conversione, possono chiedere altre informazioni per il tramite delle Rappresentanze Consolari, come specificato al paragrafo 3 del citato art. 8.

\* \* \* \* \*

Le patenti ecuadoriane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ossia l'avvenuta conversione, all'indirizzo indicato all'art. 10 dell'Accordo, che di seguito si riporta:

Consolato dell'Ecuador in Italia - Via Sicilia n. 154 - 00187 Roma

\* \* \* \* \*

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto della presentazione dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (ai sensi dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o



sottratta nel frattempo) il documento italiano non potrà essere rilasciato.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sull'attestazione trasmessa dall'Autorità ecuadoriana (modello 2bis), al punto n. 4.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti ecuadoriane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Quest'ultima informazione è riportata al punto n. 5 dell'attestazione inviata dall'Autorità ecuadoriana.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ecuadoriana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della Strada), perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ecuadoriana.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ecuadoriana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.

Pertanto si, suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente in applicazione dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Ecuador. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana viene revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del Codice della Strada). La patente ecuadoriana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Ecuador).".

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

\* \* \* \* \*

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

\* \* \* \* \*

La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. arch. Maurizio Vitelli



## ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE

31 maggio 2011

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, di seguito denominati le "Parti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio di ciascuna delle Parti, convengono quanto segue:

### Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

### Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità ecuadoriane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

La patente di guida emessa dalle Autorità italiane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio ecuadoriano, immediatamente dopo l'acquisizione della residenza in Ecuador.

### Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

### Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari relative a conducenti disabili.

Il titolare di patente di guida rilasciata in Ecuador converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste, in conformità a quanto previsto in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.



#### Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

#### Articolo 6

Al momento della conversione delle patenti di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli di Richiesta di attestazione e Attestazione di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note.

Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
- b) nella Repubblica dell'Ecuador la Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Circolazione e Sicurezza Stradale, CNTTTSV, Direzione Tecnica, Ufficio patenti internazionali.

#### Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze Consolari.

#### Articolo 8

Dopo che l'interessato ha presentato la documentazione richiesta dall'Autorità della Parte che procede alla conversione, l'Autorità medesima chiede, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte, un'Attestazione relativa alla patente da convertire.

Per la richiesta e il rilascio dell'attestazione, le Autorità competenti si avvalgono dei modelli bilingue allegati al presente Accordo.

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione dell'Attestazione.

#### Articolo 9

L'Autorità Centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali consolari.

#### Articolo 10

Per le procedure dell'art. 7, dell'art. 8, 3° paragr., e dell'art. 9, i recapiti sono i seguenti:



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

- Consolato dell'Ecuador in Italia - Via Sicilia n. 154 1° piano - 00187 Roma
- Ambasciata d'Italia in Quito - Cancelleria Consolare  
La Isla 111 y Humberto Albornoz - Quito.

In caso di variazione degli indirizzi, la comunicazione dei nuovi recapiti all'Autorità Centrale delle Parti avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.

Analoga procedura verrà osservata in caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali di cui all'art. 6.

#### Articolo 11

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso fra le Parti; potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.

#### Articolo 12

Le controversie che possano sorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in forma amichevole per via diplomatica.

#### Articolo 13

Il presente Accordo, con i relativi allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Fatto a Roma il 31 maggio 2011 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, firmano il presente Accordo:

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
Il Sottosegretario agli Affari Esteri  
prof. Vincenzo Scotti

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR  
L'Ambasciatore  
S.E. Carlos Vallejo Lopez



## MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

### Modelli di patente di guida rilasciati in Ecuador

1. modello: Direzione Nazionale di Transito - Organismo emittente Polizia Nazionale di Transito - Emissione fino a 2008 - Annessi 1, 2 e 3
2. modello: Direzione Nazionale di Transito e Trasporto Terrestre - Organismo emittente Polizia Nazionale di Transito - Emissione solo anno 2006 - Annesso 4
3. modello: Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Transito e Sicurezza Stradale - Organismo emittente Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Transito e Sicurezza Stradale - Emissione da 2008 - Annessi 5, 6 e 7
4. modello: Commissione di Transito della Provincia del Guayas - Organismo emittente Commissione di Transito della Provincia del Guayas - Emissione fino a 2007 - Annessi 8 e 9
5. modello: Commissione di Transito della Provincia del Guayas - Organismo emittente Commissione di Transito della Provincia del Guayas - Emissione da 2007 - Annesso 10
6. modello: Repubblica dell'Ecuador - Organismo emittente Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Transito e Sicurezza Stradale - Emissione da Ottobre del 2010 - Annesso 11

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.


- 1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.



Modello 5 - Commissione di Transito provincia del Guyas - Da 2007



Modello 6 - Fronte - Repubblica del Ecuador - Da 2010



Modello 6 - Retro - Repubblica del Ecuador - Da 2010



### I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Ecuador in documenti italiani

ECUADOR	ITALIA
A1	A1
A2	A
A	A
B	B
C	B
C1	B
D	B+D
D1	B
E	B+CE
E1	B
F	BS*

\* per il rilascio della categoria B speciale è necessario sostenere una prova pratica di guida.

### II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti ecuadoriani

ITALIA	ECUADOR
A1	--
A	A2
B (conseguita prima del 01/01/1986) *	A2+B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi) *	B
C	B
D	B+D
B+E	B
C+E	B+E
D+E	B+D
BS	F

\* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

### EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	ECUADOR
B1	--
C1	B
D1	B